

Ufficio Studi **CODAU**

Corte di Cassazione sentenza n. 17350 del 18 agosto 2011

Si riporta un sintetico commento della pronuncia, di particolare interesse per le università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare anche i successivi interventi che saranno adottati sul tema.

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1801320.pdf>

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17350 del 18 agosto 2011, ha accolto il ricorso presentato dai medici che hanno frequentato la scuola di specializzazione negli anni 1982-1991 senza percepire la borsa di studio mensile prevista dalla normativa comunitaria.

La Corte di Cassazione, in sostanza, ha affermato che il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni per mancata attuazione da parte dello Stato italiano di una direttiva comunitaria non si è prescritto perché la norma che doveva attuare la direttiva non è stata emanata .

In altre parole, fino a quando nel diritto italiano non sarà introdotta una norma giuridica specifica che riconosca una remunerazione a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo tra il 1982 e il 1991, si dovrà fare riferimento al principio emergente a sua volta dalla giurisprudenza europea, secondo cui finché una direttiva non sia correttamente trasposta nell'ordinamento nazionale, i singoli non sono in grado di acquisire piena conoscenza dei loro diritti, per cui Stato inadempiente non può eccepire la tardività dell'azione giudiziaria avviata nei confronti dello stesso". L'inerzia dello Stato fa sorgere il diritto al risarcimento, che è permanente e la cui prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui viene promulgata la legge "riparatoria". Non solo, se la legge "riparatoria" è parziale sotto il profilo soggettivo nel senso che provvede solo per il futuro o solo per alcune categorie ma non per altre il calcolo della prescrizione non parte per i soggetti esclusi perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio. Pertanto, i medici che ancora non lo hanno fatto potranno richiedere quanto è loro dovuto alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Salute e a quello dell'Università e della Ricerca. Tali enti dovranno quindi versare un totale di oltre 100 milioni di euro secondo le stime effettuate dalle varie associazioni di categoria, a copertura sia della remunerazione spettante per tutta la durata del corso, sia della rivalutazione delle somme e degli interessi maturati fino a oggi. La somma è composta dagli 11.103,82 euro della borsa per ognuno dei quattro o cinque anni di scuola, più la rivalutazione e gli interessi che hanno triplicato gli importi.

La delibera della Corte di Cassazione accoglie pertanto il ricorso presentato da oltre 800 medici rappresentati dall'Associazione. La vicenda degli specializzandi si trascina da 29 anni. L'Italia, infatti,

non ha mai dato integrale applicazione alle direttive degli anni '70, che sarebbero dovute diventare parte del corpus legislativo al più tardi il 31 dicembre 1982 (articolo 16 della direttiva 82/76/Cee). La Corte di Giustizia il 7 luglio 1987 (sentenza della causa C-49-86) dichiarò la inadempienza dello stato italiano, che non dispensava comunque l'Italia dal recepire al più presto le regole comunitarie. Tale obbligo, scrivono i giudici di Cassazione, avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato Italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina. Bisogna aggiungere per completezza che la questione non è finita qui perché l'Associazione dei medici, così come la Codacons e altre rappresentanze sindacali di categoria, stanno predisponendo ulteriori ricorsi collettivi per ottenere le differenze retributive sino a 35 mila euro l'anno, nonché i versamenti dei relativi contributi previdenziali, per gli anni di frequenza alle scuole dal 1994 al 2006. Dal 2006-2007, infatti, i medici specializzandi sono inquadrati con un contratto di formazione specialistica e percepiscono dalle università una vera retribuzione, di circa 25 mila euro per ogni anno di corso, nonché il pagamento di tutti gli oneri contributivi ai fini previdenziali e la copertura assicurativa dei rischi professionali e degli infortuni. Questi diritti, tuttavia, erano stati già riconosciuti dal 1999 con il dlgs 368 la cui attuazione è rimasta sospesa fino al 2006. Fino a quell'anno i medici hanno percepito solamente come detto, una borsa di studio di 11 mila euro annui lordi, senza ferie, pensione, maternità e malattie.